



AZIENDA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELLA
REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO DELLA RISTORAZIONE UNIVERSITARIA



Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - FINALITA'	3
ARTICOLO 2 – PRINCIPI.....	3
ARTICOLO 3 - DESTINATARI	3
TITOLO II – DISPOSIZIONI OPERATIVE	4
ARTICOLO 4 - ACCESSO	4
ARTICOLO 5 – MODALITA'.....	5
ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE	5
ARTICOLO 7 – OFFERTA TRADIZIONALE.....	5
ARTICOLO 8 – OFFERTA INTEGRATIVA	5
TITOLO III – DISCIPLINA ECONOMICA.....	5
ARTICOLO 9 – ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	5
ARTICOLO 10 – STUDENTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI BORSA DI STUDIO	6
ARTICOLO 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO	6
ARTICOLO 12 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI ACCESSO	6
TITOLO IV – COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI.....	6
ARTICOLO 13 - MISURE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE	6
ARTICOLO 14 - COMPORTAMENTI CONTRARI AL SERVIZIO	7
ARTICOLO 15 – FALSE DICHIARAZIONI	7
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	8
ARTICOLO 16 - INFORMAZIONE	8
ARTICOLO 17 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI	8
ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	8
ARTICOLO 19 - EFFICACIA	8

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. La ristorazione universitaria è erogata alla generalità degli studenti, attraverso unità produttive e distributive – a gestione diretta, in appalto o convenzione – in corrispondenza delle sedi didattiche delle Istituzioni universitarie attive nella Regione Campania.
2. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (di seguito Azienda) informa gli studenti sulle unità produttive e distributive attraverso il sito istituzionale e ogni altro canale informativo utile.
3. La qualità degli alimenti, l'attenzione alla salute ed il rispetto dell'ambiente sono assicurati attraverso il controllo delle derrate alimentari e dei fornitori, l'utilizzo di materie prime provenienti da agricoltura integrata, biologica e filiera corta, l'informazione agli utenti sugli ingredienti di ciascun piatto, la presenza giornaliera di preparazioni latteo – ovo – vegetariane, la possibilità di richiedere pasti per particolari esigenze di salute, l'erogazione di bevande alla spina e la gestione dei rifiuti diretta alla riduzione della loro quantità ed alla raccolta differenziata.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI

1. La ristorazione universitaria favorisce lo studio, la cultura, la socialità, la comunità degli studenti attraverso la produzione alimentare, la consumazione dei pasti, la socialità.
2. La ristorazione universitaria valorizza la conoscenza del territorio, delle produzioni agricole tipiche, delle caratteristiche alimentari delle differenti comunità che frequentano le Istituzioni universitarie della Regione Campania.
3. L'Azienda favorisce l'uso degli spazi destinati alla consumazione nelle mense universitarie, al di fuori degli orari di distribuzione dei pasti, come luoghi dedicati allo studio – singolo e di gruppo – anche congiuntamente alla consumazione di bevande, pietanze veloci, colazioni.

ARTICOLO 3 - DESTINATARI

1. L'accesso al servizio è destinato a persone iscritte a corsi di studio e di formazione presso:

- a) Università degli Studi di Napoli Federico II;
- b) Università degli Studi di Napoli L'Orientale;
- c) Università degli Studi di Napoli Parthenope;
- d) Università degli Studi di Salerno;
- e) Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;
- f) Università della Campania Luigi Vanvitelli;
- g) Università degli Studi del Sannio di Benevento;
- h) Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli;
- i) Conservatorio Nicola Sala di Benevento;
- j) Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno;
- k) Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino;
- l) Accademia della Moda;
- m) Accademia di Belle Arti di Napoli;
- n) IUM Academy School;
- o) IPSEF Internazionale di Benevento.

2. Eventuali ulteriori istituzioni universitarie sono individuate annualmente dall'atto regionale in materia di accesso ai benefici e ai servizi di diritto allo studio universitario.

3. I destinatari del servizio sono:

- a) studenti iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato;
- b) iscritti e frequentanti tirocini curriculari ed extracurriculari, tra cui tirocini formativi e di orientamento promossi dalle Istituzioni universitarie che hanno sede in Regione;
- c) studenti di Università straniera, presenti nelle Istituzioni universitarie che hanno sede in Regione all'interno di programmi di mobilità, scambio e ricerca;
- d) studenti iscritti a corsi di studio promossi da Istituzioni universitarie di altre Regioni, temporaneamente presenti presso le Istituzioni universitarie per motivi di studio o di ricerca;
- e) laureati iscritti a master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, corsi di formazione e alta formazione;
- f) titolari di borse di studio, assegni di ricerca, collaboratori a progetti di ricerca;
- g) studenti iscritti a corsi singoli delle Istituzioni universitarie che hanno sede in Regione;
- h) borsisti delle Istituzioni universitarie che hanno sede in Regione e degli Enti pubblici di ricerca;
- i) titolari di contratti di tutorato;
- j) accompagnatori di studenti, ricercatori, professori e personale tecnico amministrativo con disabilità;
- k) partecipanti a prove di ammissione a corsi di studio;
- l) studenti e docenti delle istituzioni scolastiche, in occasione di eventi di orientamento, attività di formazione o di ricerca.

4. Accedono al servizio ristorazione i ricercatori, i docenti, il personale tecnico amministrativo delle Istituzioni universitarie che hanno sede in Regione o che partecipano ad eventi, progetti, programmi di interesse formativo, scientifico, organizzativo nonché i dipendenti dell'Azienda.

5. Possono essere definite ulteriori convenzioni per l'accesso al servizio ristorazione, strumentali al diritto allo studio universitario e al benessere organizzativo.

TITOLO II – DISPOSIZIONI OPERATIVE

ARTICOLO 4 - ACCESSO

1. L'utente accede al servizio ristorazione previo accreditamento sul sito dell'Azienda e mediante un codice identificativo personalizzato utilizzabile presso tutte le strutture di ristorazione, anche convenzionate, attive nella Regione in prossimità delle sedi didattiche, scientifiche e di servizio delle Istituzioni universitarie.

2. Il codice identificativo è personale, non cedibile e consente:

- a) il riconoscimento dello status di avente diritto al servizio;
- b) la verifica della validità temporale dello status di avente diritto al servizio;
- c) l'applicazione della tariffa cui l'utente è associato;
- d) la verifica sulla possibilità di fruizione del pasto per ogni turno.

3. La validità dell'identificativo digitale è determinata dalla permanenza delle condizioni per l'accesso al servizio.

4. Gli orari di accesso e i volumi alimentari prodotti delle strutture a gestione diretta e in appalto sono modulati sul calendario didattico, sulle presenze nelle residenze universitarie, sulle iniziative formative, scientifiche e di servizio nonché sugli eventi promossi dalle Istituzioni universitarie.

ARTICOLO 5 – MODALITA'

1. Ogni utente, a qualsiasi categoria appartenga, è autorizzato a consumare giornalmente un solo pasto, durante il turno prandiale.
2. Gli studenti con status di fuori sede che alloggiano presso le residenze universitarie hanno diritto a consumare un pasto per singolo turno.
3. La collocazione delle sedi didattiche, le difficoltà di collegamento attraverso la rete dei trasporti pubblici, la distanza dall'abitazione consentono di fruire di un pasto per singolo turno di apertura del servizio, su indicazione del Consiglio di amministrazione, pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Azienda.

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE

1. L'elenco delle strutture attive, a gestione diretta, in appalto o convenzionate, è accessibile sul sito istituzionale dell'Azienda.
2. L'elenco specifica ubicazione, superfici, posti a sedere, orari, offerta alimentare.

ARTICOLO 7 – OFFERTA TRADIZIONALE

1. Le tipologie dei pasti sono le seguenti:
 - a) pasto completo: 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, 1 frutta (oppure 1 yogurt oppure 1 dessert), pane e bevanda;
 - b) Pasto ridotto A: 1 primo, 1 contorno, 1 frutta (oppure 1 yogurt oppure 1 dessert), pane, bevanda;
 - c) Pasto ridotto B: 1 secondo, 1 contorno, 1 frutta (oppure 1 yogurt oppure 1 dessert), pane, bevanda;
2. Oltre ai pasti completi o ridotti, possono essere attivate altre tipologie di pasti alternativi, anche da asporto, comunque riconducibili a quelli standard per corrispondenza di costo e apporto nutrizionale.

ARTICOLO 8 – OFFERTA INTEGRATIVA

1. Accanto alla tradizionale offerta alimentare, è prevista in determinate unità produttive e distributive l'attivazione di servizi di caffetteria e pasticceria in orari antimeridiani, pomeridiani o serali allo scopo di favorire l'uso degli spazi anche come aula studio e luogo di aggregazione.
2. Al fine di modulare le offerte integrative, il dirigente responsabile definisce gli orari e le condizioni per l'uso in sicurezza degli spazi, per la connettività di rete, per la consumazione di colazioni o merende nonché per l'acquisto di pasti da asporto.
3. Gli orari, le condizioni di accesso e le tariffe sono pubblicati nell'unità produttiva e distributiva nonché sul sito istituzionale dell'Azienda.

TITOLO III – DISCIPLINA ECONOMICA

ARTICOLO 9 – ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

1. L'utilizzo del servizio ristorazione è a pagamento; le tariffe sono determinate in base ai costi di produzione, alla legislazione applicabile, alla programmazione regionale e sono differenziate per tipologia di utenti.
2. Per gli studenti universitari che hanno partecipato al concorso di borse di studio per l'anno accademico in corso, le tariffe presentano una modulazione basata sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) acquisito attraverso l'interoperabilità dei dati con le Istituzioni universitarie oppure con una dichiarazione sostitutiva, soggetta a verifica.
3. Per gli studenti universitari che hanno partecipato al concorso di borse di studio e hanno diritto ad usufruire del servizio a titolo gratuito o a tariffa agevolata corrispondente alla I categoria, la data di fine validità della tariffa applicata è fissata al 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di rilascio dell'attestazione ISEE.
4. Gli studenti non vincitori di borsa di studio o che non hanno partecipato al concorso di borse di studio, per

i quali l'Azienda non abbia acquisito l'ISEE, sono automaticamente inseriti nella fascia tariffaria più elevata; la data di fine validità della tariffa applicata è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di riferimento.

5. Le tariffe sono definite con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione; la tabella che definisce le fasce e i corrispettivi è pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Azienda.

ARTICOLO 10 – STUDENTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI BORSA DI STUDIO

1. Il concorso per i benefici del diritto allo studio universitario definisce gli studenti vincitori di borsa di studio e gli studenti non vincitori.

2. Per coloro che hanno partecipato al concorso borse di studio, l'Azienda provvede automaticamente alla collocazione nella categoria tariffaria di appartenenza, con aggiornamenti in occasione dell'approvazione nelle graduatorie definitive e assestate.

3. Nei casi decadenza o revoca per motivi indicati nel bando di concorso per la concessione delle borse di studio e posti alloggio gli studenti sono tenuti a rimborsare il valore monetario dei pasti consumati secondo la tariffa ISEE di appartenenza, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal medesimo bando.

ARTICOLO 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento per la fruizione del servizio di ristorazione può avvenire attraverso:

- a) trattenuta della quota mensa dalla borsa di studio;
- b) sistemi telematici di pagamento associati al codice identificativo personale;
- c) ricariche fisiche mediante l'inserimento di contante in specifiche attrezzature presenti all'interno delle unità produttive;
- d) altri sistemi di pagamenti, introdotti sulla base dell'evoluzione tecnologica o apposite convenzioni.

ARTICOLO 12 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI ACCESSO

1. In specifici casi, può essere concesso l'accesso gratuito o a tariffa ridotta, in relazione ad intese di carattere cooperativo ed accordi di collaborazione istituzionale.

2. Gli studenti con disabilità, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, che necessitano di un accompagnatore per la fruizione del servizio ristorazione, possono fare richiesta di attivazione della tariffa riservata all'accompagnatore previamente individuato, indipendentemente o meno dalla qualità di studente.

3. L'accompagnatore può consumare il pasto insieme allo studente, usufruendo del servizio alla medesima tariffa applicata a quest'ultimo, ovvero a titolo gratuito qualora lo studente sia vincitore di borsa di studio.

4. L'eventuale revoca dei benefici allo studente con disabilità che comportino la restituzione del valore monetario dei pasti usufruiti ovvero la differenza tra la tariffa indebitamente goduta e quella rideterminata, si estende anche ai pasti usufruiti dall'accompagnatore.

TITOLO IV – COMPORAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

ARTICOLO 13 - MISURE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

1. Gli utenti del servizio ristorazione sono tenuti a seguire le misure specifiche per la prevenzione dei rischi previste dal Piano di Emergenza, da ordinanze delle Autorità sanitarie nonché da provvedimenti normativi.

2. Le misure sono affisse all'ingresso delle strutture e portate a conoscenza degli utenti, con ulteriori canali informativi.

ARTICOLO 14 - COMPORTAMENTI CONTRARI AL SERVIZIO

1. Gli utenti del servizio ristorazione sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture, all'educazione e al reciproco rispetto nei confronti degli studenti, dei dipendenti, dei ricercatori, dei professori.

2. L'utente che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento o che commetta atti pregiudizievoli per il normale funzionamento delle unità produttive e distributive è soggetto ai seguenti provvedimenti di carattere disciplinare:

- a) richiamo;
- b) sospensione;
- c) decadenza.

3. Il richiamo consiste in una formale contestazione dall'utente da parte del responsabile del servizio, mediante il quale si contesta in forma circostanziata l'addebito e si ammonisce l'utente dal porre in essere ulteriori comportamenti non coerenti rispetto alle situazioni previste al comma 1, ovvero contrari alle disposizioni del presente Regolamento.

4. La sospensione consiste nell'inibizione temporanea all'accesso ai centri di ristorazione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni ed è disposta con lettera del direttore, previo contraddittorio con l'interessato e sentito il dirigente responsabile, nei seguenti casi:

- a) utilizzo improprio e danneggiamento di attrezzature;
- b) lesioni a persone;
- c) interruzione del servizio;
- d) atti discriminatori in base a fedi religiose, opinioni politiche, motivi sessuali, generi, appartenenze etniche o linguistiche;
- e) reiterato comportamento contrario alle disposizioni del presente Regolamento, quando sia già stata comminata la sanzione del richiamo.

5. Qualora le circostanze lo esigano per motivi cautelari, l'utente può essere sospeso con effetto immediato, in attesa degli accertamenti.

6. La decadenza consiste nell'inibizione a tempo indeterminato all'accesso ai centri di ristorazione ed è comminata con provvedimento del direttore, previo contraddittorio con l'interessato e sentito il dirigente responsabile, nei casi di:

- a) falsa dichiarazione per l'accesso o la tariffazione del servizio;
- b) utilizzo di identificativo per l'accesso al servizio di altro utente;
- c) morosità nei confronti di servizi dell'Azienda, anche a seguito della mancata adesione o del mancato adempimento al piano di rateizzazione;
- d) violazione degli obblighi di comportamento che abbiano procurato grave danno all'Azienda o ai terzi, in presenza di più di una sospensione.

7. Il procedimento sanzionatorio lascia impregiudicate l'azione in sede civile per l'eventuale risarcimento del danno nonché l'azione in sede penale per fatti costituenti reato.

ARTICOLO 15 – FALSE DICHIARAZIONI

1. L'utente che, senza trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa, fruisca del servizio di cui sopra per effetto di dichiarazioni non veritiere perde il diritto ad ottenere i benefici e i servizi erogati dall'Azienda, per la durata del corso di studi, salva in ogni caso la denuncia all'Autorità giudiziaria, qualora si ravvisino estremi di reato.

2. L'accertamento delle false dichiarazioni, previo contraddittorio con l'interessato e sentito il dirigente

responsabile, comporta:

- a) l'obbligo di pagamento della somma corrispondente ai pasti di cui si è eventualmente fruito;
- b) la sanzione amministrativa ex art. 10, comma 3, del Decreto legislativo 68/2012, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella dovuta;
- c) la revoca di cui all'art. 14;
- d) la segnalazione all'autorità giudiziaria.

3. Qualora la falsa dichiarazione abbia ad oggetto il possesso di requisiti economico-patrimoniali, si applica anche la sanzione amministrativa ex art. 38, comma 3 Decreto-legge n. 78/2010, consistente nel pagamento di un importo da 500 a 5000 euro.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 16 - INFORMAZIONE

1. Ai fini della più ampia conoscibilità del presente Regolamento, sono promosse forme di informazione e di comunicazione, anche telematiche, oltre all'adeguamento della segnaletica e della cartellonistica all'interno delle unità produttive e distributive.
2. L'aggiornamento dell'elenco delle unità produttive e distributive, la variazione degli orari, il menù delle mense universitarie e dei punti ristoro, le modifiche delle offerte alimentari sono pubblicati nel sito istituzionale.

ARTICOLO 17 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. Il dirigente responsabile valorizza la partecipazione delle rappresentanze degli studenti e degli utenti, mediante rilevazioni periodiche, valutazione dei reclami, esame delle proposte migliorative.
2. Le iniziative avviate e i risultati conseguiti sono descritti nella relazione aziendale sulla performance e sono pubblicati sul sito istituzionale.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati sono trattati per le finalità istituzionali del diritto allo studio universitario per consentire l'accesso al servizio ristorazione.
2. I dati forniti - direttamente dall'interessato o mediante flussi dati con l'Ateneo e le Istituzioni - potranno essere utilizzati anche per scopi statistici.

ARTICOLO 19 - EFFICACIA

1. Il Regolamento abroga e sostituisce le disposizioni adottate in precedenza per la disciplina del servizio ristorazione, anche dai disciolti Enti per il diritto allo studio, operanti nella Regione Campania.
2. L'efficacia opera dalla data di pubblicazione della delibera del Consiglio di amministrazione, che approva il Regolamento.